



C/2024/1829

11.3.2024

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 gennaio 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — WY / Laudamotion GmbH, Ryanair DAC

(Causa C-54/23 ⁽¹⁾, Laudamotion e Ryanair)

(Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 1 – Articolo 7, paragrafo 1 – Compensazione pecuniaria a beneficio dei passeggeri del trasporto aereo in caso di ritardo prolungato di un volo – Perdita di tempo – Volo alternativo prenotato autonomamente dal passeggero – Passeggero arrivato alla destinazione finale con meno di tre ore di ritardo rispetto all'orario di arrivo originariamente previsto – Assenza di compensazione pecuniaria)

(C/2024/1829)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: WY

Convenute: Laudamotion GmbH, Ryanair DAC

Dispositivo

L'articolo 5, paragrafo 1 e l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91,

devono essere interpretati nel senso che:

non può beneficiare del diritto a compensazione pecuniaria, ai sensi di tali disposizioni, un passeggero del trasporto aereo che, a causa di un rischio di ritardo prolungato all'arrivo alla destinazione finale del volo per il quale egli dispone di una prenotazione confermata, o in presenza di indizi sufficienti di un siffatto ritardo, abbia prenotato autonomamente un volo alternativo e raggiunto la destinazione finale con meno di tre ore di ritardo rispetto all'orario di arrivo inizialmente previsto del volo originario.

⁽¹⁾ GU C 173 del 15.5.2023.